

## ALLEGATO B

### NORME DI TUTELA DEI VALORI NATURALI INDIVIDUATI NEL BIOTOPO "PRATI DI SPIGNON/VARH E DEL MONTE CRAGUENZA/KRAGUOJNCA"


#### Titolo 1 – GENERALITÀ

##### Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Le presenti norme, redatte ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 "Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali" e successive modificazioni, si applicano all'area compresa all'interno del Biotopo denominato "Prati di Spignon/Varh e Monte Craguenza/Kraguojnca".

##### Art. 2 – Perimetro

1. La Rappresentazione cartografica su base CTRN in scala 1:5.000 del perimetro del biotopo costituisce Allegato A. Il perimetro rappresentato nell'Allegato A può essere descritto distinguendo 10 tratti:



1	a nord-ovest, procedendo in direzione sud, il perimetro segue la curva di livello direttrice (ID 16405-16406-16407-16408) e poi il limite delle rocce (da ID 128745 a 127820); all'altezza della p.c. 186 Fg10 di Torreano il perimetro devia verso ovest e si appoggia al limite di bosco (da ID 180514 a ID 177295) fino all'intersezione col confine di particella p.c. 94 Fg14 Comune di Torreano.
2	Il perimetro segue il confine sud-ovest di particella catastale: Comune di Torreano Fg 14: pc.94-95-114-118-119-120-121-126-130-131-132-126-135-138-141-145. In corrispondenza della p.c. 145, il perimetro segue il confine amministrativo comunale fino all'intersezione con la particella comune di Pulfero FG35 p.c. n. 159. Segue il confine meridionale delle p.c. 159 e 206 fino all'intersezione con la strada Tamoris-/ Spignon - Puller
3	il perimetro segue la strada, sedime escluso, fino al punto in cui la attraversa e si collega al limite di bosco sul lato sud della strada stessa; segue il limite di bosco fino a incrociare nuovamente la strada Tamoris-/ Spignon - Puller. La strada segna il perimetro (sedime escluso) fino all'incrocio con la pista che si snoda in direzione sud al confine amministrativo del Comune di Torreano, circa 50 m a nord ovest del "bivio Puller".

4	il perimetro segue la rotabile a fondo naturale che porta a Monte Mladesiena fino all'incrocio con un sentiero; segue il sentiero (ID247616 - 247615 - 247609 - 247607 - 247605 - 247603 - 247601 - 247613 - 247620 - 247619 - 247618 - 247617) e poi la strada che proviene dalla frazione di Puller e porta al bivio Puller, sedime escluso.
5	a est della strada che proviene dalla frazione di Puller e porta al bivio Puller, il perimetro segue il limite del bosco (ID 193070 - 193068 - 193067 - 193066 - 193065 - 193064) e poi il corso del Rio Podoriesciach fino all'intersezione con la rotabile a fondo naturale (da ID 248834 a ID 248313) fino alla strada Via Spignon, escludendo l'ansa della strada e i manufatti ivi presenti.
6	Il perimetro segue via Spignon (sedime escluso) fino a Bivio Puller ; include il prato a sud-ovest della strada fino al confine della p.c. 171 Fg37 Comune di Pulfero
7	il perimetro segue il confine est delle p.c. 78 - 65 - 47-46 -45 - 44 - 38 - 37 - 36 - 30 - 12 - 10 Fg37 e 260 - 258- 254 - 215-212 Fg 35 comune di Pulfero
8	il perimetro segue il tracciato dei corsi d'acqua ID 61159 - 61181 - 60317 - 60318 -61182 e poi nuovamente i confini delle p.c.168 - 167 Fg 35 fino al corso d'acqua ID 61184 - 61185 - 61166 - 61167 - 61171 - 61173 e poi segue il confine catastale orientale delle p.c. 81 - 82 - 83 - 78 - 76 - 74 - 73 - 72 - 71 Fg 35, p.c. - 86 - 85 - 84 - 81 - 80 Fg 31 e il confine meridionale della p.c. 87 - 69 - 70 - 48 - 46 - 50 - 40 - 32 - Fg31 Comune di Pulfero.
9	Dal ciglio di scarpata all'interno della p.c. 30 Fg 31 Comune di Pulfero, il perimetro segue il corso d'acqua ID 61058 fino all'intersezione con il limite di bosco e poi segue il limite di bosco (da ID 180551 a ID183294); dalla vetta del monte Craguenza, segue il sentiero fino al confine della p.c. 266 Fg29 comune di Pulfero.
10	confine settentrionale delle p.c. 266 Fg29 comune di Pulfero, p.c. 9 Fg 10 - p.c. 202 Fg10 Comune di Torreano fino alla curva di livello direttrice ID16405

### **Art.3 - Finalità e obiettivi generali**

1. Le norme di tutela di cui al presente atto sono necessarie alla conservazione dei valori naturalistici individuati nel biotopo, nel rispetto delle seguenti finalità:
  - tutela degli habitat e degli habitat di specie;
  - il contenimento del disturbo antropico diretto e indiretto.
2. Oggetto delle norme di tutela sono:
  - le disposizioni di gestione degli elementi oggetto di conservazione, di cui al Titolo 2;
  - la disciplina delle trasformazioni di cui al Titolo 3;
  - la sostenibilità delle attività agro-silvo-pastorali, di cui al Titolo 4;
  - la fruizione compatibile con le esigenze di conservazione di cui al Titolo 5.

## **Titolo 2- DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI ELEMENTI DI CONSERVAZIONE**

### **Art. 4 - Introduzione di specie vegetali e animali**

1. All'interno del biotopo sono vietati:
  - a) l'introduzione, l'impianto o la semina di specie vegetali non autoctone;
  - b) il rilascio di esemplari di qualsivoglia specie animale domestica o selvatica, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 11 del DPR 357/97 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché' della flora e della fauna selvatiche).

### **Art. 5 - Tutela delle specie vegetali e animali**

1. Nell'attività di gestione è promossa la tutela della flora e della fauna.
2. La raccolta delle specie di flora e di fauna è regolamentata dal decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2009, n. 74 (Regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale, in esecuzione dell'articolo 96 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).
3. La raccolta di tutte le specie erbacee della famiglia Amaryllidacee e delle Iridacee, al di fuori della normale attività agricola, è consentita solo per scopi scientifici.
4. È consentito l'esercizio dell'attività venatoria nei modi e tempi consentiti dalla normativa vigente di settore.

5. È vietato molestare, catturare ed uccidere le specie di animali appartenenti alla fauna eteroterma ed omeoterma diverse da quelle di cui al comma 4, fatte salve le attività svolte all'interno di progetti scientifici, di ricerca o di studio approvati dall'ufficio regionale competente in materia di biodiversità.
6. Nessun limite è posto alla raccolta delle specie di flora alloctona invasiva.
7. Gli interventi di controllo delle specie di fauna alloctona invasiva sono consentiti previo parere del Servizio regionale competente in materia di biodiversità.
8. La raccolta dei funghi è consentita secondo la normativa vigente.

### **Titolo 3 - DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI**

#### **Art. 6 – Interventi edilizi e movimenti terra**

1. Oltre agli interventi di manutenzione ordinaria, sempre consentiti, sono ammessi, previo parere del Servizio competente in materia di biodiversità, emesso entro trenta giorni dalla domanda, esclusivamente gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo delle opere e dei manufatti esistenti, ivi inclusa la viabilità.
2. È ammesso il recupero dei fienili tipici esistenti mantenendo la tipologia e le dimensioni tipiche dell'architettura locale. È ammessa la ricostruzione dei fienili allo stato ruderale, solo nel caso in cui siano rinvenibili evidenti tracce delle strutture fondazionali, nei limiti di una superficie coperta non superiore a quella desumibile dal sedime riscontrato, con tipologia e dimensioni tipiche dell'architettura locale. In entrambi i casi l'altezza massima non deve essere comunque superiore a metri 5,50. Non sono consentiti allacciamenti interrati alle reti pubbliche o private che comportino scavi su superfici prative per una lunghezza superiore a 10 metri.
3. Sono ammessi interventi di ripristino dei muri di terrazzamento e dei muretti a secco esistenti, con l'obbligo di impiegare i materiali tipici della tradizione locale.
4. Sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria delle strade limitatamente alla stabilizzazione dei fondi ed alla regimazione delle acque meteoriche o per la realizzazione di opere a sostegno della carreggiata esistente. È consentita la manutenzione delle strade asfaltate utilizzando lo stesso materiale.
5. Sono vietati:
  - a) l'esecuzione di ogni nuovo intervento edificatorio o infrastrutturale salvo quelli consentiti dalle presenti norme;
  - b) la costituzione di nuovo fondo stradale tramite asfalti o calcestruzzi;
  - c) gli interventi di modificazione del suolo, compresa l'esecuzione di scavi, riporti, livellamento del terreno o deposito di materiale di qualsiasi genere, natura ed entità salvo quelli consentiti dalle presenti norme;
6. In caso di motivata necessità i divieti di cui al comma 5 possono essere derogati con parere del Servizio competente in materia di biodiversità entro sessanta giorni dalla domanda.

#### **Art.7 – Interventi privi di valenza edilizia e interventi d'urgenza**

1. Sono consentiti, previo parere del Servizio competente in materia di biodiversità entro trenta giorni dalla domanda, gli interventi di seguito indicati:
  - a) l'esecuzione degli interventi di realizzazione di percorsi didattici e per l'osservazione degli elementi naturali;
  - b) l'installazione di tabelle informative e quanto necessario allo svolgimento delle attività di divulgazione naturalistica;
  - c) gli allestimenti effimeri per eventi pubblici purché essi siano di limitato impatto e siano collocati in prossimità dei luoghi di accesso, esclusivamente per favorire la fruizione didattica e naturalistica;
  - d) gli allestimenti di transetti e ripari temporanei finalizzati al monitoraggio scientifico.
2. Sono consentiti gli interventi realizzati per motivi di urgenza a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza che andranno comunicati al Servizio competente in materia di biodiversità entro trenta giorni dopo la loro esecuzione.

#### **Art. 8 –Conservazione e gestione delle praterie (cenosi erbacee)**

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, non è ammessa la riduzione della superficie delle praterie naturali esistenti. Sulle aree a prato sono pertanto vietati:
  - a) qualsiasi tipo di trasformazione culturale e di modificazione del suolo;

- b) il dissodamento di terreni saldi, nonché l'alterazione del cotico erboso mediante pratiche agronomiche quali l'erpicoltura o la semina di specie non appartenenti all'associazione vegetale interessata;
  - c) la piantagione di specie arboree o arbustive in tutte le aree occupate da praterie naturali;
  - d) la concimazione.
2. Nelle operazioni di sfalcio e decespugliamento con mezzi meccanici dovranno essere adottate tutte le precauzioni atte a ridurre il più possibile i danni al cotico erboso. Si dovrà operare in modo analogo nel caso delle operazioni connesse alle attività agricole e forestali che utilizzano i prati stabili come unica via possibile di transito dei mezzi impiegati.
  3. E' consentito il deposito temporaneo di materiale vegetale derivato dalle attività agricole e selvicolturali;

#### **Titolo 4 - ATTIVITÀ AGRO-SILVO-PASTORALI**

##### **Art. 9 - Attività agricola**

1. È consentito il mantenimento della destinazione agricola nelle aree interessate da coltivazioni agrarie alla data di istituzione del biotopo.
2. Su superfici prative o boscate non è in alcun caso ammesso il nuovo impianto di colture legnose quali pioppeti, frutteti e vigneti.

##### **Art. 10 - Gestione degli habitat forestali**

1. La gestione degli habitat forestali è rivolta alla conservazione della composizione e della struttura, nonché alla prevenzione e limitazione della diffusione di specie vegetali esotiche invasive.
2. Nei boschi è ammesso l'utilizzo selvicolturale secondo le vigenti norme forestali e in modo da conservare la composizione e la struttura della vegetazione nonché gli alberi vetusti e di grandi dimensioni.

##### **Art. 11 - Pascolo**

1. Il pascolo è consentito sui prati o su aree anche parzialmente incespugliate o imboschite da recuperare a prato, purché il calpestio o l'eccessiva concimazione non provochino danni alla copertura vegetale. È ammessa la sosta di greggi numerosi per non più di un giorno oppure di greggi inferiori di 10 capi per ettaro per periodi inferiori alle 10 giornate annue. Il pascolo potrà essere interdetto per evitare il disturbo della riproduzione di uccelli nidificanti al suolo, per la conservazione della flora con particolare attenzione alle Orchidaceae o comunque per evitare il degrado delle formazioni erbacee.

## **Titolo 5 - DISCIPLINA DELLA FRUIZIONE**

### **Art. 12 - Accessibilità**

1. È ammesso:
  - a) il transito pedonale;
  - b) il transito con biciclette od ippico esclusivamente lungo i sentieri e le strade esistenti;
  - c) l'accesso ai cani, con le modalità previste dalla normativa vigente in materia; l'accesso ai cani potrà essere interdetto dal Servizio competente in materia di biodiversità a determinate aree e per periodi limitati qualora venga accertata la nidificazione di specie ornitiche incluse nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE cd. "Uccelli";
2. È vietato:
  - a) istituire aree di addestramento cani così come definite all'art. 7 della LR 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassiemia, nonché di pesca in acque interne);
  - b) l'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli a motore, ad esclusione dei mezzi agricoli e forestali, dei mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza nell'esercizio delle proprie funzioni, per l'accesso al fondo da parte degli aventi diritto, per l'esecuzione di lavori di manutenzione di strade e sentieri, per le operazioni gestionali del biotopo, per il transito dei cacciatori durante la stagione venatoria o per esigenze connesse all'attività e alla gestione venatoria;
  - c) lo svolgimento di manifestazioni sportive e ricreative organizzate, con uso di mezzi a motore o fuori dai percorsi esistenti, le attività di softair, paintball, orienteering.

### **Art. 13 – Accensione fuochi**

1. È vietato accendere fuochi o bruciare residui vegetali.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, è consentito l'utilizzo del metodo del fuoco prescritto (come definito dall'articolo 3, comma 1 della Legge regionale n. 17/2019) ai fini del ripristino e della gestione degli habitat naturali e seminaturali. L'intervento di fuoco prescritto potrà essere eseguito esclusivamente dall'Amministrazione regionale sulla base di un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 8 della Legge regionale 42/1996 e s.m.i.
3. Eventuali ulteriori deroghe ai divieti di cui al comma 1 sono autorizzate dal Servizio competente in materia di biodiversità entro novanta giorni dalla domanda, previo parere favorevole del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 8 della Legge regionale 42/1996 e s.m.i.

### **Art. 14 - Abbandono di rifiuti**

1. È vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura e in qualsiasi quantità.

## **Titolo 6 – SANZIONI**

### **Art. 15 - Sanzioni**

1. Fatte salve le sanzioni penali, nel caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 e all'articolo 5 comma 2, si applica la sanzione di cui all'articolo 65 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) e successive modificazioni.
2. Fatte salve le sanzioni penali, in caso di violazione delle altre disposizioni previste dal presente regolamento si applica la sanzione prevista all'articolo 39 comma 4 della legge regionale 42/1996. Ai sensi dell'articolo 39 comma 5 della Legge regionale 42/1996 chiunque esegua lavori, opere o manufatti in violazione delle norme di tutela previste è altresì tenuto alla riduzione in pristino secondo modalità tecniche stabilite dall'Organo gestore.
3. La sanzione di cui all'articolo 39 comma 4 della legge regionale 42/1996, si applica, altresì, per le attività disciplinate dalle presenti Norme di tutela, ma effettuate in assenza delle previste autorizzazioni o pareri.

#### **TITOLO 7 – NORMA DI RINVIO Art. 16 - Norma di rinvio**

1. L'attività di gestione del biotopo, che ricade prevalentemente su superfici private, per quanto non previsto dalle norme di tutela, è disciplinata attraverso una convenzione tra il Servizio competente in materia di biodiversità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed i Comuni di Pulfero e Torreano ~~e Faedis~~, previa informativa ai proprietari, nel rispetto delle seguenti finalità:
  - a) attivazione della ricerca scientifica, monitoraggio delle attività gestionali e delle attività ludico – sportive effettuate nell'area;
  - b) esecuzione di attività di divulgazione e didattica ambientale;
  - c) controllo attivo delle specie vegetali e animali aliene invasive;
  - d) incentivazione, nelle aree interne e contigue al biotopo, all'applicazione dei Regolamenti comunitari in materia agroambientale;
  - e) realizzazione di materiale divulgativo.
2. Il Servizio competente in materia di biodiversità è autorizzato a delegare parte delle proprie competenze amministrative previste dal presente atto ai Comuni di cui al comma 1.

VISTO: IL PRESIDENTE